

STUDIO DOTT. VINCENZO M. CIMINO
CONSULENTE DEL LAVORO
VIA MAZZINI N 107
40137 BOLOGNA
TEL 051/344543 – FAX 051/306271¹
sito : www.studiocimino.com
mail : info@studiocimino.com

Consulenza del lavoro – Gestione delle relazioni industriali e rapporti sindacali – Gestione delle crisi aziendali – Amministrazione del personale dipendente ed equiparato – Assistenza nella gestione della contrattualistica in materia di lavoro – analisi e relazioni tecniche – CTU presso il Tribunale di Bologna

OGGETTO : DECRETO LEGGE N 104-2020 (DECRETO AGOSTO) – PRIME INDICAZIONI .

Si informano i sigg.ri Clienti che è stato pubblicato il 14 agosto 2020 in Gazzetta Ufficiale Il decreto legge del 14.8.2020 n. 104 cd “decreto Agosto”, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia” . Di seguito si fornisce una prima disamina degli aspetti di nostra competenza , a cui seguiranno necessariamente i futuri approfondimenti .

NUOVI TRATTAMENTI DI CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA, ASSEGNO ORDINARIO E CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA (ART. 1)

I datori di lavoro che, nell'anno 2020, sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di

- cassa integrazione ordinaria (CIGO – COVID)
- assegno ordinario (FIS – COVID)
- cassa integrazione in deroga (CIGD – COVID)

per una durata massima di complessive diciotto settimane da utilizzare nel periodo ricompreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi delle precedenti normative applicabili , anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020 saranno conteggiati nel nuovo stanziamento.

Le 18 settimane sono suddivise in due periodi di 9 settimane, il secondo periodo viene riconosciuto esclusivamente se interamente autorizzato e decorso il primo periodo. Per il secondo periodo di 9 settimane di cassa integrazione, le aziende dovranno versare un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019, che sarà pari:

- Zero : per riduzione di fatturato del primo semestre 2020 sul 2019 , pari o superiore al 20% ;
- al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al venti per cento (da zero al 20 %);
- al 18% della retribuzione per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.

¹ C.FISC: CMNVCN73D20A944K P.IVA : 01956601205

ESONERO DAL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER AZIENDE CHE NON RICHIEDONO TRATTAMENTI DI CASSA INTEGRAZIONE (ART. 3)

E' previsto un esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non chiedono il rinnovo dei trattamenti di cassa integrazione, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020 . L'esonero avrà durata di quattro mesi entro il 31.12.2020 e comporterà l'applicazione del divieto di licenziamento collettivo e per giustificato motivo oggettivo .

L'agevolazione è sottoposta alla direttiva sugli aiuti di stato ed è subordinata, all'autorizzazione della Commissione europea.

ESONERO DAL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO (ART. 6)

Fino al 31 dicembre 2020, ai datori di lavoro privati, che assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato (anche derivante da trasformazione di contratti a termine) è riconosciuto l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di sei mesi decorrenti dall'assunzione, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo pari ad euro 4030,00 complessivi ,riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Dall'esonero sono esclusi:

- aziende del settore agricolo;
- contratti di apprendistato;
- contratti di lavoro domestico;
- lavoratori che abbiano avuto con la stessa impresa un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti.

ESONERO DAL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO NEL SETTORE TURISTICO E DEGLI STABILIMENTI TERMALI (ART. 7)

Lo sgravio totale dei contributi previdenziali si applica anche per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale stipulati entro il 31.12.2020 sino ad un massimo di tre mesi, nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, con le stesse modalità previste all'art. precedente tranne che per la durata, fissata a un periodo massimo di tre mesi. E' possibile anche la conversione dei detti contratti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con l'applicazione dello sgravio per sei mesi descritto dall'art. 6.

L'efficacia è ugualmente subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROROGA O RINNOVO DI CONTRATTI A TERMINE (ART. 8)

Dalla data di entrata in vigore del nuovo decreto Agosto (15 agosto 2020) è possibile rinnovare o prorogare senza causali e per una sola volta i contratti a termine sia diretti che in somministrazione, per un massimo di 12 mesi purché la firma avvenga entro il 31 12 2020. La durata complessiva con rinnovi e proroghe comunque deve restare entro i 24 mesi previsti dal Decreto Dignità.

Inoltre, viene abrogata la norma del decreto Rilancio che prevedeva l'obbligo di prorogare contratti a tempo determinato o di apprendistato scaduti per gli eventuali periodi di interruzioni o riduzioni dell'attività lavorativa imposte dall'emergenza (su tale aspetto si attendono i dovuti chiarimenti relativi ai periodi intercorrenti tra la pregressa normativa e quella in oggetto) .

PROROGA DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LICENZIAMENTI COLLETTIVI E INDIVIDUALI PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO (ART. 14)

È prevista la proroga del blocco ai licenziamenti economici, fino a che:

- le aziende non avranno esaurito l'utilizzo della cassa integrazione prevista dall'art. 1 di questo decreto e
- per le Aziende che non utilizzandola opteranno per il nuovo esonero contributivo ex art. 3 del decreto in parola .

Ricordiamo che si tratta nello specifico del divieto di licenziamento sia individuale che collettivo per giustificato motivo oggettivo, attivo già da marzo a seguito del decreto Cura Italia e rinnovato dal decreto Rilancio, la cui scadenza era prevista al 17 agosto.

Lo stop si applica per tutto il periodo di utilizzo e varia a seconda dell'utilizzo degli ammortizzatori sociali (anche su questo tema sono attesi i chiarimenti del caso) .

ULTERIORE RATEIZZAZIONE DEI VERSAMENTI SOSPESI (ART. 97)

I versamenti già sospesi dall'art. 126 e 127 del decreto Rilancio, fino al 16 settembre, possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, per un importo pari al:

- cinquanta per cento delle somme oggetto di sospensione, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020;
- il versamento del restante cinquanta per cento delle somme dovute può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.

Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

RADDOPPIO LIMITE WELFARE AZIENDALE ANNO 2020 (ART. 112)

Viene raddoppiato l'importo di beni e servizi ceduti dall'azienda ai lavoratori dipendenti come benefits aziendali considerati non imponibili IRPEF in base all'articolo 51, comma 3, del Tuir. La validità dell'agevolazione è limitata al 2020 e prevede l'innalzamento a 516,46 euro rispetto agli attuali 258,23 del welfare aziendale riconoscibile anche ad personam, sia in forma liberale che contrattualizzata.

E' utile ribadire che la presente circolare è frutto di una prima analisi del solo testo normativo , in quanto non sono ancora state emanate le relative circolari attuative .

Cordiali saluti
Studio Cimino